



IMPOSTE SUL REDDITO

Differimento del secondo acconto escluso per i contributi previdenziali ed assistenziali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega

Scopri di più

Sono esclusi dal differimento al 16.1.2024 gli **acconti riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali**, per i quali il termine rimane quello **ordinario del prossimo 30.11.2023**. La conferma arriva dalla [circolare n. 31/E/2023](#) pubblicata ieri, 9.11.2023, dall'Agenzia delle entrate a commento delle novità intervenute con l'[articolo 4, D.L. 145/2023](#) (c.d. decreto "Anticipi"), che prevede per il **solo periodo d'imposta 2023**:

- **il differimento dal 30.11.2023 al 16.1.2024 della seconda rata di acconto dovuta sulla base del modello Redditi PF 2023** (Irpef e imposte sostitutive), con esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali (da versarsi entro il termine ordinario del 30.11.2023);
- la possibilità di versare il **secondo aconto Irpef in cinque rate mensili** di pari importo, a partire dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese (sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 4%).

Per quanto riguarda i **soggetti interessati dal differimento**, l'Agenzia delle entrate conferma che vi rientrano solamente le **persone fisiche titolari di partita Iva** che nel periodo d'imposta:

- hanno **svolto un'attività d'impresa** e/o di lavoro autonomo e;
- hanno dichiarato, per tale periodo d'imposta, **ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 170.000** (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Rientrano in tale ambito anche le **imprese familiari e le aziende coniugali**, fermo restando che il differimento è consentito solo al **titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale**. In buona sostanza, l'ambito soggettivo è quasi identico a quello previsto per **beneficiare della flat tax incrementale**, anche se vi sono alcuni elementi distintivi: chi ha iniziato l'attività d'impresa o di lavoro nel corso del 2022 può differire l'aconto se ha dichiarato ricavi e/o compensi nel 2022 non superiori ad euro 170.000 (senza necessità di ragguaglio in quanto si deve far riferimenti all'importo indicato nei quadri del modello Redditi PF), ma **non può fruire della flat tax per l'anno 2023** in quanto non ha svolto l'attività per l'intero periodo d'imposta 2022



(come richiesto nella [circolare n. 18/E/2023](#)).

Sono **escluse dal differimento tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva**, compresi i soci o gli associati **destinatari di redditi imputati per trasparenza** (compresi come detto i collaboratori di impresa familiare e di azienda coniugale), a meno che **non siano anche titolari di partita Iva individuale**, così come sono esclusi **tutti i soggetti collettivi** (società di persone, società di capitali e gli enti).

In merito all'individuazione della **soglia di ricavi e compensi di euro 170.000**, quale limite massimo per l'applicazione del differimento al 16.1.2024, si deve aver riguardo ai ricavi di cui all'[articolo 57 Tuir dichiarati per il periodo d'imposta 2022](#). Come precisato dall'Agenzia, poiché il citato [articolo 57 Tuir](#) fa riferimento all'[articolo 85 Tuir](#) per l'individuazione dei ricavi, **non è possibile considerare solamente quelli "tipici"** di cui alle lett. a) e b) di tale norma, ma anche **gli altri ivi previsti** (gli autoconsumi, i contributi ed i corrispettivi "finanziari").

La [circolare n. 31/E/2023](#) precisa, inoltre, che:

- per le imprese familiari e le aziende coniugali si deve assumere **l'ammontare complessivo dei ricavi**;
- in caso di **svolgimento di più attività**, contraddistinte da codici Ateco differenti, si deve assumere la **somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate**;
- qualora siano svolte contemporaneamente un'attività d'impresa e di lavoro autonomo, si assume **la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate**;
- per le persone fisiche che svolgono **attività agricole** (o connesse) produttive di reddito d'impresa, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare **l'importo del volume d'affari Iva** (di cui al rigo VE50 del modello Iva 2023). Laddove il contribuente sia **esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva**, rileva **l'ammontare del fatturato complessivo del 2022** (dato dalla sommatoria delle operazioni certificate tramite fattura e di quelle derivanti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi).